

La lotta all'evasione segna un altro traguardo: siglato l'accordo FATCA tra Italia e USA

SI PARLA SPESSO DI COMPLIANCE FISCALE, MA SAPIAMO ESATTAMENTE DI COSA SI TRATTA? IN ESTREMA SINTESI, LA COMPLIANCE FISCALE INTERNAZIONALE È UNA FORMA DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE A LIVELLO GLOBALE OPERATA DAGLI STATI MEDIANTE LA STIPULA DI ACCORDI VOLTI A FAVORIRE IL RECIPROCO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE AI CONTRIBUENTI. IN QUESTO CONTESTO SI COLLOCA IL FATCA OVERTO IL FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT.

Foreign Account Tax Compliance



5 min.



**Giulio
Graziani**

Avvocato, specializzato in diritto societario e compliance aziendale, presta assistenza giudiziale e stragiudiziale a imprese e privati in questioni attinenti alla negoziazione tra banche e clienti, alla responsabilità di banche e intermediari finanziari in caso di dispute contrattuali. Ricopre la carica di Cultore della Materia in Diritto Commerciale presso l'Università Statale di Milano.

giulio.graziani@elexia.it

Che cosa è il FATCA?

Il FATCA è un regolamento emanato dagli Stati Uniti d'America nel 2010 con lo scopo di combattere, con l'ausilio degli intermediari esteri, l'evasione fiscale da parte dei soggetti statunitensi che operano all'estero, al fine di occultare i propri redditi al fisco americano.

Un'azione posta in essere dagli Stati Uniti per monitorare le risorse finanziarie dei propri cittadini, persone fisiche o enti, detenute all'estero.

La legge in oggetto prevede che i contribuenti americani con attività finanziarie o beni patrimoniali al di fuori degli Stati Uniti dichiarino il valore di mercato di ciascuno di essi all'Internal Revenue Service (IRS).

Inoltre, la normativa impone agli istituti finanziari e bancari

stranieri di riportare informazioni certe e dettagliate sui conti correnti bancari a nome dei contribuenti americani, o relative a società straniere in cui i contribuenti americani detengono una quota di partecipazione.

Come si colloca l'Italia rispetto al FATCA?

La lotta all'evasione fiscale, tema di cui ormai quotidianamente nel nostro Paese si sente parlare, ha segnato un nuovo passaggio importante mediante il recente raggiungimento di un accordo di cooperazione internazionale tra l'Italia e gli Stati Uniti.

L'Italia già nel 2012 aveva sottoscritto un primo accordo intergovernativo con gli USA allo scopo di recepire il FATCA nella normativa nazionale, il quale è giunto alla sua formalizzazione il 10 gennaio 2014.

Però, solo nel 2015, Il Ministero delle Finanze, con decreto del 6 agosto 2015 in attuazione della legge 18 giugno 2015 n. 95, l'ha reso esecutivo.

Quindi?

L'accordo FATCA prevede un obbligo per l'Italia di scambiare le informazioni inerenti ai conti finanziari detenuti nel territorio italiano da cittadini o residenti USA e da entità da loro controllate e, per gli Stati Uniti, l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai soli conti correnti e assimilati detenuti nel loro territorio da residenti italiani.

Lo scambio d'informazioni è previsto che avvenga gradualmente, in particolare, relativamente all'anno 2014 devono essere trasmessi solo i dati identificativi del cliente comprensivo, ove previsto, il codice fiscale USA e il saldo o valore del conto.

Solo dalla comunicazione relativa al 2016, lo scambio sarà esteso a tutte le tipologie di reddito. Dovrebbero così velocizzarsi le procedure di scambio d'informazioni finanziarie divenendo quasi simultanee tra richiesta e invio.

Cade, dunque, un altro baluardo inerente al "segreto" tra Stati in merito alle informazioni finanziarie dei contribuenti, anche rispetto al funzionamento dello standard OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) di scambio automatico d'informazioni.

Lo standard OCSE prevede l'obbligo in capo alle Amministrazioni finanziarie degli stati aderenti (ad oggi sono 34), di scambiarsi automaticamente le informazioni relative ai conti finanziari detenuti da soggetti non residenti.

I soggetti interessati nel nostro territorio sono le istituzioni finanziarie (Reporting Italian Financial Institution, RIFI), le banche, le SIM, Poste Italiane, le SGR, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti in Italia, nonché le stabili organizzazioni italiane delle istituzioni finanziarie non residenti. L'oggetto della comunicazione attiene alla trasmissione del codice fiscale della RIFI e quello dell'entità sponsor all'Agenzia delle Entrate.

È previsto l'invio d'informazioni aggiuntive connesse ai pa-

gamenti effettuati sul conto, differenziate a seconda che si tratti di un conto custodia, di un conto deposito, ovvero di un conto diverso dai precedenti.

Nel caso di un conto custodia statunitense, verrà comunicato all'Agenzia delle Entrate, l'importo lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sul conto, i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare.

Qualora si tratti di un conto deposito, verrà comunicato anche l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare.

I termini di comunicazioni sono (erano) il 31 agosto 2015, data in cui gli operatori finanziari avrebbero dovuto inviare le informazioni sui conti finanziari statunitensi concernenti l'anno 2014.*

*(*Nel momento in cui questo articolo è scritto e andrà in stampa, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora divulgato informazioni ufficiali circa i flussi di informazioni.)*

Per le informazioni relative agli anni seguenti il termine per la trasmissione all'Agenzia sarà il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

I dati vengono trasmessi mediante un canale telematico su piattaforma SID (Sistema Interscambio Dati), inoltre è incluso il tracciato record XML che gli operatori finanziari, tenuti alla comunicazione, dovranno utilizzare.

Ebbene, questi modelli impongono – propongono una forte responsabilizzazione degli intermediari finanziari con particolare rilievo alla individuazione, ad esempio, dei titolari effettivi di entità diverse dalle persone fisiche in base anche ai criteri previsti dalla legge antiriciclaggio e alla corretta acquisizione delle informazioni afferenti alla residenza fiscale.

Quanto alla questione della residenza fiscale, l'indagine non si baserà più solo sulle evidenze documentali risultanti dall'anagrafe dell'intermediario (certificati di residenza, passaporto, carta d'identità, ecc.) bensì, anche su elementi di fatto quali il numero di telefono, la posta elettronica, l'esistenza di ordini di bonifico permanente verso l'altro stato e l'esistenza di procure a favore di residenti nell'altro Stato. L'Italia, si sa, vanta una pessima posizione nel ranking mondiale in merito all'evasione fiscale anche se, in questa circostanza, con il FATCA e le regole che ha imposto, ha dimostrato una pronta reazione, forse anche motivata dalla voglia di migliorare la propria reputazione a livello globale. In questo percorso virtuoso, si segnala, che l'Italia ha siglato recentemente convenzioni per lo scambio dei dati di natura finanziaria, con le autorità di San Marino, Isola di Man, Bermuda, Cayman e Gibilterra e, da ultimo, lo scorso 8 luglio è divenuto esecutivo l'accordo sottoscritto nel 2013 con il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, volto a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire proprio le evasioni fiscali da parte dei contribuenti. ©